

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 2557/97 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1997

relativo alle domande di titolo d'importazione di riso originario degli Stati Uniti d'America, presentate nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 2382/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2382/97 della Commissione, del 28 novembre 1997, recante apertura, a titolo di un anno, di contingenti all'importazione di riso originario degli Stati Uniti d'America, in applicazione del regolamento (CE) n. 1522/96 del Consiglio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2382/97, entro dieci giorni dal termine stabilito per la comunicazione da parte degli Stati membri, la Commissione decide in quale misura possano essere accolte le domande presentate e stabilisce i quantitativi disponibili per la quota successiva;

considerando che dall'esame dei quantitativi oggetto delle domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi successivi alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2382/97, rispetto ai quantitativi disponibili, è

emerso che i titoli possono essere rilasciati previa applicazione di una percentuale unica di riduzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione relative ai contingenti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2382/97, presente nei primi cinque giorni lavorativi successivi alla data di entrata in vigore dello stesso regolamento e comunicate alla Commissione, sono accolte e i relativi titoli di importazione sono rilasciati previa applicazione, ai quantitativi richiesti, di una percentuale unica di riduzione del 93,1945 % per il contingente di cui all'articolo 1, lettera a) e del 97,7002 % per il contingente di cui all'articolo 1, lettera b).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 29. 11. 1997, pag. 36.